

CAMERA DEI DEPUTATI N. 341

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del Deputato SCAGLIA

Annunziata il 16 febbraio 1949

Ricostituzione dei comuni di Frerola e Rigosa, in provincia di Bergamo

ONOREVOLI COLLEGHI! — I comuni di Bracca, Costa Serina, Rigosa e Frerola, in seguito al regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1997, venivano riuniti a formare l'unico comune di Bracca di Costa Serina.

Tale unificazione, non rispondente né agli interessi né ai desideri della popolazione dei quattro centri, veniva subita forzatamente durante il regime fascista; ma, appena caduto questo, il proposito di riottenere le antiche autonomie si affermava immediatamente, e fin dal 30 aprile 1946 una delle prime deliberazioni del primo Consiglio comunale democraticamente eletto, riconfermata con una successiva del 16 luglio dello stesso anno, attestava la volontà della maggioranza della popolazione di addivenire alla ricostituzione dei comuni preesistenti. Soli contrari si mostrarono, in considerazione soprattutto della piccolezza del loro ex comune, i rappresentanti della popolazione di Rigosa; e ciò bastò a impedire che la pratica di ricostituzione potesse giungere rapidamente a conclusione.

Ma l'attesa prolungata, lungi dall'appianare le divergenze fra i quattro nuclei originari del comune, determinò una situazione sempre più difficile per cui, in seguito ai numerosi solleciti da parte della prefettura di Bergamo (l'ultimo dei quali del 20 febbraio 1948, determinato da una riunione ultimativa delle popolazioni) con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 286 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1948, n. 94, veniva decretata la ricostituzione dei comuni di Bracca e di Costa Serina, mentre gli ex comuni di

Frerola e di Rigosa venivano riuniti a formare il comune di Algua.

Tale decreto, evidentemente ispirato dalla preoccupazione di tenere conto delle difficoltà opposte dalla popolazione di Rigosa alla ricostituzione dell'antico comune, se è stato opportuno in quanto ricostituiva i due ex comuni di Bracca e di Costa Serina, per quanto riguarda la costituzione del nuovo comune di Algua si è rivelato inattuabile, dato che i due ex comuni che dovrebbero farne parte non sono confinanti fra loro; e di fatto la sua esecuzione è rimasta fino ad oggi sospesa.

Nel frattempo la situazione, per l'aumentata tensione fra i quattro centri, è divenuta insostenibile, tanto che, in seguito alla completa paralisi amministrativa, è stato necessario ricorrere alla nomina di un commissario prefettizio *a latere*.

Altre soluzioni, pure prospettate, quali la aggregazione dei territori di Rigosa o di Frerola ad uno dei due ex comuni ricostituiti, sono apparse per varie ragioni impossibili.

La sola soluzione che consenta di superare l'attuale situazione incresciosissima è, in questo momento, la ricostituzione integrale di tutti i comuni già fusi nell'ex comune di Bracca di Costa Serina, e cioè la soppressione del comune di Algua, istituito con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 206, e la ricostituzione, in suo luogo, degli ex comuni di Rigosa e di Frerola.

Perciò sottopongo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Algua, istituito con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 286, è soppresso e in sua vece sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1997, i comuni di Rigosa e di Frerola.

Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

ART. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Rigosa e di Frerola sarà stabilito dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro soppressione.

Al personale già in servizio presso il comune di Bracca di Costa Serina che venisse inquadrato nell'organico dei comuni di Rigosa e di Frerola, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.